REGOLAMENTO (CEE) N. 3410/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari di Cipro (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, integrato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa di detto accordo e che adegua talune disposizioni dell'accordo medesimo (1), prevede, negli articoli 18 e 19, l'apertura di contingenti tariffari comunitari di :

— 60 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC 0701 90 59 (16 maggio — 30 giugno),

— 2 500 tonnellate di carote del codice NC 0706 10 00 (1° aprile — 15 maggio),

— 300 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,

— 1 500 tonnellate di barbabietole di insalata del codice NC ex 0709 30 00,

— 7 500 tonnellate di uve fresche da tavola dei codici NC ex 0806 10 15 e ex 0806 10 19 (8 giugno — 4 agosto),

— 1 500 tonnellate di uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 15 kg dei codici NC 0806 20 11, 0806 20 19, ex 0806 20 91 e ex 0806 20 99,

— 3 000 tonnellate di taluni succhi d'uve concentrati dei codici NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 e ex 2204 30 91,

— 35 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti 2 litri o meno, dei codici NC 2204 21 25, 2204 21 29, ex 2204 21 35 ed ex 2204 21 39,

— 26 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti più di 2 litri dei codici NC 2204 29 25, ex 2204 29 29, 2204 29 35 ed ex 2204 29 39 e,

— 150 000 ettolitri di taluni vini liquorosi dei codici NC ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 21 49, ex 2204 21 59, ex 2204 29 35, ex 2204 29 39, ex 2204 29 49 ed ex 2204 29 59,

originari di Cipro ;

considerando che tali quantitativi — escluso quello previsto per taluni vini di uve fresche in recipienti contenenti più di 2 litri — devono essere annualmente maggiorati a decorrere dall'entrata in vigore di detto protocollo, a norma degli articoli 18 e 19 di quest'ultimo, e che per il 1990, saranno quindi ai livelli indicati nell'articolo 1 ; che entro i limiti di questi contingenti tariffari i dazi doganali applicabili vengono progressivamente soppressi, secondo il ritmo e le condizioni stabiliti negli articoli 5 e 16 di detto protocollo ;

considerando tuttavia che il protocollo dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (2), prevede che il Portogallo rimandi al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (4), e per i prodotti del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (6) ; che, quindi, i contingenti tariffari indicati più sopra, ad esclusione di quelli previsti per le patate di primizia e le uve secche, si applicano soltanto alla Comunità, escluso il Portogallo ;

considerando che le importazioni dei vini della Comunità sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento ; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;

considerando che per i vini liquorosi l'ammissione al beneficio del rispettivo contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla condizione che i vini in questione siano designati come « vini liquorosi » nel documenti V.I.1 e nell'estratto V.I.2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 (7) ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti ; che è opportuno non prevedere alcuno ripartizione tra gli Stati

(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(7) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 3;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari di Cipro, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascun prodotto:

Numero d'ordine	Codice NC (a) (b)	Designazione delle merci	Volume contingentale	Dazio contingentale	Applicabile nella
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1401	0701 90 59	Patate di primizia, dal 16 maggio al 30 giugno 1990	75 000 t	6,8 %	Comunità nella sua composizione attuale
09.1403	ex 0706 10 00	Carote, dal 1 aprile al 15 maggio 1990	2 875 t	4,9 %	Comunità escluso il Portogallo
09.1409	0709 60 10	Peperoni, del 1° gennaio al 31 dicembre 1990	345 t	3,2 %	Comunità escluso il Portogallo
09.1411	ex 0706 90 90	Barbabietole da insalata, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990	1 725 t	6,2 %	Comunità escluso il Portogallo
09.1407	ex 0806 10 15 ex 0806 10 19	Uve fresche da tavola, dall'8 giugno al 14 luglio 1990 Uve fresche da tavola, dal 15 luglio al 4 agosto 1990	8 900 t	5,2 % 6,4 %	Comunità escluso il Portogallo
09.1413	0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 ex 0806 20 92 ex 0806 20 98	Uve secche presentare in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 15 kg, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990	1 725 t	esenzione	Comunità nella sua composizione attuale
09.1421		Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o altri dolcificanti:			
		– succhi di uva (compresi i mosti di uva):			
		– – di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C;			
		– – – di valore superiore a 18 ecu per 100 kg di peso netto:			
	2009 60 51	– – – – concentrati			
		– – – di un valore inferiore o uguale a 18 ecu per 100 kg di peso netto:			
		– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:			
	2009 60 71	– – – – – concentrati	3 450 t	20,4 % + AD S/Z	Comunità escluso il Portogallo
	ex 2009 60 90	– – – – altri: concentrati, ai sensi della nota complementare 6 (nomenclatura combinata) del capitolo 20			

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questa tabella, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) I codici TARIC figurano in allegato.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1421 *(segue)*		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti di alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 : – altri mosti di uva : – – altri : – – – con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo di almeno l'1 % vol concentrati, ai sensi della nota complementare 6 (nomenclatura combinata) del capitolo 20 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990			
09.1415	2204 21 25 ex 2204 21 29	Vini di uve fresche, compresi i vini arrichiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 : – altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) : – – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri : – – – altri : – – – – con titolo acolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol : – – – – – altri : – – – – – – Vini bianchi – – – – – – altri vini – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol : – – – – – altri : – – – – – – Vini bianchi, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol – – – – – – altri vini, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico di 15 % vol dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990	40 250 hl	2,6 ecu/hl 3,0 ecu/hl	Comunità escluso il Portogallo
09.1423	2204 29 25 ex 2204 29 29 2204 29 35 ex 2204 29 39	– – altri : – – – altri : – – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol : – – – – – altri : – – – – – – Vini bianchi – – – – – – altri vini – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol : – – – – – altri : – – – – – – Vini bianchi – – – – – – altri vini dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990	26 000 hl	7,9 ecu/hl 9,7 ecu/hl	Comunità escluso il Portogallo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		– altri vini ; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) :			
		– – in recipienti di capacità o uguale a 2 litri :			
		– – – altri :			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol :			
		– – – – – altri :			
09.1417	ex 2204 21 35	– – – – – – Vini bianchi, vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		3,6 ecu/hl	
	ex 2204 21 39	– – – – – – altri, vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore a 18 % vol :		4,4 ecu/hl	
	ex 2204 21 49	– – – – – altri, vini liquorosi			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol :	172 500 hl	5,0 ecu/hl	Comunità escluso il Portogallo
	ex 2204 21 59	– – – – – altri, vini liquorosi			
		– – altri :			
		– – – altri :			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol :			
		– – – – – altri :			
	ex 2204 29 35	– – – – – – Vini bianchi, liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		2,8 ecu/hl	
	ex 2204 29 39	– – – – – – altri, vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol :		3,6 ecu/hl	
	ex 2204 29 49	– – – – – altri, vini liquorosi			
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol :		5,0 ecu/hl	
	ex 2204 29 59	– – – – – altri, vini liquorosi			
		dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990			

b) Nei limiti di questi contingenti tariffari, il Regno di Spagna applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

c) Nei limiti dei contingenti tariffari relativi alla patate di primizia e alle uve secche, la Repubblica portoghese applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni all'uopo stabilite nel protocollo citato alle lettera b).

2. Le importazioni dei vini sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. L'ammissione di tali vini liquorosi al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che essi siano designati come « vini liquorosi » nel documento V.I.1 o nell'estratto V.I.2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensivo di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo dei volumi contingentali corrispondenti lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

ALLEGATO

Codici TARIC

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC
09.1403	ex 0706 10 00	0706 10 00*12
09.1411	ex 0706 90 90	0706 90 90*20
09.1407	ex 0806 10 15	0806 10 15*80 0806 10 15*91 0806 10 15*98
	ex 0806 10 19	0806 10 19*10 0806 10 19*21 0806 10 19*23
09.1413	ex 0806 20 91 ex 0806 20 92 ex 0806 20 98	0806 20 91*10 0806 20 92*10 0806 20 98*10
09.1421	ex 2009 60 90 ex 2204 30 91	2009 60 90*10 2204 30 91*11 2204 30 91*91
09.1415	ex 2204 21 29	2204 21 29*95 2204 21 29*96
	ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 35*95 2204 21 39*95
09.1423	ex 2204 29 29 ex 2204 29 39	2204 29 29*91 2204 29 39*93
09.1417	ex 2204 21 35 ex 2204 21 39 ex 2204 21 49 ex 2204 21 59	2204 21 35*11 2204 21 39*11 2204 21 49*19 2204 21 59*19 2204 21 59*91
	ex 2204 29 35	2204 29 35*91 2204 29 35*97
	ex 2204 29 39	2204 29 39*91 2204 29 39*97
	ex 2204 29 49	2204 29 49*19 2204 29 49*89
	ex 2204 29 59	2204 29 59*19 2204 29 59*89